



Prot. n. 0006568

ORDINANZA SINDACALE N.39 del 14.08.2020

Oggetto: Obbligo di utilizzo di mascherina protettiva all'aperto e nei luoghi pubblici.

IL VICE SINDACO F. F.

VISTI:

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833;
- l'art. 50, commi 4 e 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 67 dell'11 agosto 2020 ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure urgenti in conseguenza dei contagi rilevati presso esercizi di ristorazione in territorio di Sant'Antonio Abate (NA). Misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da vacanze all'estero, ed, in particolare, i punti 1.6 ed 1.7, 2, 3, e 4;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO, in particolare, l'art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale: “ (omissis) 8. È vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (omissis)”

VISTO l'art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale:

*“1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.*

*2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello*



*Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.*

*3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;*

VISTO il DPCM 11 giugno 2020;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

#### CONSIDERATO

- che il territorio presenta una conformazione urbanistica e viaria che non consente di assicurare il mantenimento delle distanze di sicurezza imposte dalla normativa emergenziale per cui si rende indispensabile l'utilizzo delle mascherine;
- nel corso degli ultimi giorni si è registrato un accresciuto afflusso di persone nel territorio e che tale permarrà, verosimilmente, almeno sino alla fine del mese di Agosto;

#### RILEVATO



# COMUNE DI PRAIANO

*Antica Praianum*

- che molti cittadini si recano presso gli esercizi commerciali senza indossare le mascherine necessarie ad assicurare una valida protezione rispetto al propagarsi del virus;
- che a cura dell'Amministrazione sono state già effettuate distribuzioni di mascherine per i nuclei familiari di Praiano;

Allo scopo di contrastare adeguatamente il diffondersi del COVID-19 e garantire protezione adeguata ai cittadini;

## ORDINA

*Che, per le ragioni espresse in narrativa, a far data dal 14 agosto 2020 e fino al 31 agosto 2020:*

**1.è fatto obbligo di indossare una mascherina protettiva per strada, all'interno degli esercizi commerciali e nei luoghi pubblici;**

**2.Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 (sei) anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;**

## AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza dal 14/08/2020 e rimane in vigore fino alle ore 24 del giorno 31/08/2020 e la sua violazione è punita Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 ai sensi del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74;
- A norma dell'art 3 comma 4 della Legge 241/90,avverso la presente Ordinanza è ammessa:
  - proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni,
  - oppure*
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

## DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura – UTG di Salerno e al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Campania nonché alla Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri ai sensi degli art. 11 e 12 d.lgs. n. 285/92 per quanto altro di competenza;

La presente ordinanza deve essere pubblicata all'Albo pretorio come per legge.

Dalla Residenza Municipale, 14.08.2020



Il Vice Sindaco f. f.  
Dott.ssa Anna Maria Caso

